



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland

Registro degli elettori

Redatto dal Dipartimento per l'edilizia abitativa, l'amministrazione locale e
il patrimonio culturale

[gov.ie/housing](https://www.gov.ie/housing)

1. Introduzione	4
2. Condizioni per la registrazione.....	4
3. Gestione e aggiornamento del Registro	5
4. Registrazione al voto o aggiornamento dei dati	6
5. Modalità di voto alternative	7
5.1 Liste degli aventi diritto al voto per corrispondenza	7
5.2 Lista degli elettori speciali	9
6. Lista degli elettori in attesa	10
7. Disponibilità e utilizzo del registro degli elettori	11
7.1 Ispezione del registro degli elettori	11
7.2 Copie del registro degli elettori	12
8. Elettori anonimi	12
9. Leggi in materia di registrazione	13
10. Altri opuscoli	13

1. Introduzione

La presente nota è da intendersi come un manuale pratico. Non si tratta di un'interpretazione giuridica definitiva della legge elettorale. Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare la legge sulla registrazione degli elettori (vedere sezione 9).

Perché una persona possa votare a un'elezione o un referendum, il suo nome deve essere riportato nel registro degli elettori della località in cui l'elettore regolarmente risiede. Il processo di registrazione elettorale viene stabilito dalle Electoral Acts dal 1992 al 2022 ed è stato significativamente modificato dalla Electoral Reform Act 2022.

Le autorità competenti (i consigli di contea, municipali, le città, e le contee) sono tenute per legge a mantenere e aggiornare il registro degli elettori su base continuativa, aggiungendo, rimuovendo o aggiornando i dettagli, se necessario con lo scopo di garantire un registro degli elettori completo e accurato. Le autorità competenti sono inoltre tenute a pubblicare il registro in vigore, prima di un evento elettorale.

Le leggi elettorali stabiliscono anche le disposizioni relative all'accesso e all'uso delle liste elettorali. Il registro può essere utilizzato solo per fini elettorali e per altri scopi statutari.

2. Condizioni per la registrazione

Le condizioni sono le seguenti:

Età: ha diritto all'iscrizione nel registro degli elettori chi è residente e ha compiuto 18 anni. La Electoral Reform Act 2022 ha previsto una lista di elettori in attesa che consente la pre-registrazione dei ragazzi di 16 e 17 anni, che però non hanno diritto al voto fino al compimento del 18° anno di età, momento in cui vengono automaticamente aggiunti al registro.

Cittadinanza: sebbene ogni adulto residente abbia il diritto alla registrazione, l'autorità competente deve essere a conoscenza della cittadinanza di una persona, poiché è la cittadinanza stessa a determinare le elezioni alle quali una persona può votare.

Il diritto di voto è descritto di seguito:

- **i cittadini irlandesi** possono votare a ogni elezione e referendum;
- **i cittadini britannici** possono votare per la camera e alle elezioni locali;
- **i cittadini dell'UE** possono votare alle elezioni europee e locali;
- **tutti gli altri** possono votare solo alle elezioni locali.

Residenza: è necessario essere abitualmente residenti all'indirizzo indicato al momento della richiesta all'autorità competente per essere iscritti nel registro. È possibile essere registrati con un solo indirizzo.

- Nel caso in cui si possieda **più di un indirizzo** (ad es. chi vive lontano da casa perché frequenta l'università), le autorità competenti dovrebbero essere informate dell'indirizzo con il quale si desidera essere registrati.
- Nel caso in cui **non si abbia un indirizzo** presso il quale essere registrati, si deve indicare la dicitura "nessuna residenza fissa": ciò consente di indicare un indirizzo presso cui ricevere la corrispondenza e un indirizzo presso il quale si trascorre la maggior parte del tempo e si desidera essere considerati residenti.

Qualora si abbandoni temporaneamente la propria residenza ordinaria con l'intenzione di ritornarvi entro diciotto mesi può continuare a essere registrati con tale indirizzo, a condizione che la persona sia registrata con un solo indirizzo. Una persona temporaneamente assente dal proprio indirizzo ordinario, ad esempio perché in vacanza, in ospedale o per motivi di lavoro, dovrebbe essere registrata con tale indirizzo. Una persona in visita o che si trovi temporaneamente presso un determinato indirizzo non dovrebbe essere registrata.

3. Gestione e aggiornamento del Registro

La gestione, l'aggiornamento e la pubblicazione del registro sono di competenza delle autorità preposte alla registrazione. È loro dovere, per quanto possibile e con la collaborazione e l'impegno del pubblico, garantire un registro degli elettori completo e accurato.

Le autorità competenti possono svolgere una serie di attività per la gestione del registro, tra cui indagini a domicilio o di altro tipo, invitare le persone a registrarsi o ad aggiornare i propri dati e controllare che il registro sia accurato e completo.

Le autorità competenti sono tenute a riferire annualmente alla Commissione elettorale (*An Coimisiún Toghcháin*) dello svolgimento della loro attività in merito.

L'autorità competente può richiedere a una persona di fornirle tutte le informazioni in suo possesso. Nell'ambito del processo di registrazione, l'autorità competente può richiedere il numero personale di servizio pubblico (PPSN), la data di nascita e il codice postale (Eircode). L'autorità competente può esigere che vengano prodotte prove documentali a supporto dell'ammissibilità al voto, ad esempio un certificato di nascita o un certificato di naturalizzazione nel caso della cittadinanza.

È possibile verificare e aggiornare i propri dati sul registro in qualsiasi momento dell'anno direttamente presso la propria autorità competente o sul sito www.checktheregister.ie. Nella maggior parte dei casi è sufficiente compilare un modulo online, o in alcuni casi scaricare il modulo pertinente dal sito www.checktheregister.ie o richiederlo all'autorità competente.

Inoltre, nel caso in cui una persona risieda a Dublino e sia in possesso di un MyGovID verificato, può interagire con la propria autorità competente tramite www.voter.ie.

Qualora, in seguito a una verifica, vengano rilevati eventuali errori o omissioni nel registro, devono essere immediatamente portati all'attenzione dell'autorità competente.

Le autorità competenti possono anche utilizzare le informazioni fornite da un ufficiale dell'Anagrafe (tArd-Chláraitheoir), in merito ai decessi relativi l'area di registrazione dell'autorità competente con lo scopo di aggiornare il registro.

4. Registrazione al voto o aggiornamento dei dati

Un avente diritto, non iscritto nel registro degli elettori, può registrarsi in qualsiasi momento dell'anno direttamente presso l'autorità competente in cui risiede abitualmente oppure online sul sito www.checktheregister.ie. Lo stesso dicasi per chi è registrato ma i cui dati non sono aggiornati: possono aggiornare i dati nel registro degli elettori in qualsiasi momento dell'anno o direttamente presso l'autorità competente in cui risiedono abitualmente o online su www.checktheregister.ie.

La richiesta di registrazione o di aggiornamento dei dati del registro deve pervenire almeno 15 giorni prima del giorno delle elezioni (escluse le domeniche, il venerdì

santo e i giorni festivi) in modo da poter essere presa in considerazione per l'elezione o il referendum in questione. Per le richieste di voto per corrispondenza e per quelle di voto speciale si applicano date di scadenza diverse. Vedere i paragrafi 5.1 e 5.2. Le domande ricevute 14 giorni prima del giorno delle votazioni saranno prese in considerazione solo dopo il giorno delle elezioni.

Nel caso in cui la domanda non possa essere compilata online o si preferisca presentare un modulo cartaceo, i relativi moduli possono essere scaricati dal sito www.checktheregister.ie o richiesti all'autorità competente.

L'autorità competente prenderà in considerazione e deciderà in merito a ogni richiesta di registrazione o di aggiornamento dei dati non appena possibile; in caso di rifiuto della richiesta, la persona sarà informata dei motivi e del suo diritto di appellarsi alla decisione dell'ufficiale di stato civile della contea.

Un elettore può fare ricorso contro le decisioni dell'autorità competente presso l'ufficiale di stato civile della contea. Di norma, il ricorso deve essere presentato entro 4 settimane dalla data della decisione dell'autorità, ma nel caso in cui sia stato fissato un giorno di votazione, la situazione cambia. Non appena possibile dopo che è stata fissata la data di un'elezione, l'Ufficiale dello Stato Civile è tenuto a comunicare pubblicamente le date ultime per la ricezione di un ricorso in relazione a quel particolare evento elettorale; nel caso di voto per corrispondenza o voto speciale, ciò non avverrà meno di 2 giorni dopo l'ultimo giorno utile per presentare una domanda.

5. Modalità di voto alternative

In genere gli elettori votano di persona presso il proprio seggio elettorale, ma in alcune circostanze sono disponibili le seguenti modalità di voto alternative.

5.1 Liste degli aventi diritto al voto per corrispondenza

Le autorità competenti elaborano e gestiscono le liste degli aventi diritto al voto per corrispondenza nell'ambito del registro degli elettori. Le richieste di voto per corrispondenza richiedono informazioni, documentazioni o certificazioni aggiuntive; i requisiti variano a seconda del motivo della richiesta e vengono indicati nel relativo modulo di richiesta.

Le seguenti categorie **devono essere registrate** in qualità di aventi diritto al voto per corrispondenza:

- i membri a tempo pieno delle forze armate (coloro che vivono nelle caserme possono essere registrati tramite l'indirizzo della caserma o quello di casa);
- i diplomatici irlandesi assegnati all'estero e il relativo coniuge/convivente (registrati con il proprio indirizzo di casa in Irlanda).

Le seguenti categorie **possono presentare** domanda di registrazione in qualità di aventi diritto al voto per corrispondenza:

- i membri delle forze di polizia (Garda Síochána);
- le persone che vivono nella propria abitazione, ma che non sono in grado di recarsi presso un seggio elettorale a votare, perché affetti da malattie fisiche o con disabilità psichiche;
- chiunque, a causa della propria occupazioni, potrebbe avere problemi a recarsi presso il seggio elettorale il giorno delle elezioni, compresi gli studenti a tempo pieno registrati a casa che vivono altrove mentre frequentano un istituto scolastico nel paese (in base a tale disposizione, la scheda elettorale viene inviata per corrispondenza all'elettore, il quale deve dichiarare la propria identità, in presenza di una Guardia come testimone, prima di barrare la scheda elettorale e restituirla per corrispondenza al funzionario addetto al voto);
- gli elettori che non sono in grado di votare presso il proprio seggio elettorale, perché detenuti in carcere a seguito di un ordinanza del tribunale;
- alcuni membri del personale elettorale impiegati in un seggio elettorale al di fuori della circoscrizione elettorale di residenza; e
- chiunque ritenga che la propria sicurezza o quella di un membro del nucleo familiare sarebbe a rischio nel caso in cui il nome e l'indirizzo venissero pubblicati, può richiedere l'anonimato in qualità di elettore. In questi casi è possibile votare esclusivamente per corrispondenza.
- La richiesta di iscrizione nelle liste degli aventi diritto al voto per corrispondenza può essere presentata in qualsiasi momento, una volta che l'elettore possieda i requisiti; tuttavia, il termine ultimo per la ricezione delle richieste di voto per corrispondenza in relazione a un evento elettorale specifico è il seguente:

- due giorni dopo la data di scioglimento della camera (Dáil) in caso di elezioni generali;
- due giorni dopo l'emissione dell'ordine di scrutinio nel caso di elezioni parziali della camera;
- in caso di elezioni presidenziali, europee o amministrative o di referendum, la richiesta deve pervenire all'autorità di registrazione almeno ventidue giorni prima del giorno delle votazioni (escluse le domeniche, il venerdì santo e i giorni festivi).

Nel caso in cui la domanda venga ricevuta dopo tale termine, non avrà alcun effetto per la consultazione elettorale in questione.

Non appena possibile dopo che è stata fissata la data di un'elezione, l'Ufficiale dello Stato Civile è tenuto a comunicare pubblicamente le date ultime per la ricezione di un ricorso in relazione a quel particolare evento elettorale; nel caso di voto per corrispondenza o voto speciale, ciò non avverrà meno di 2 giorni dopo l'ultimo giorno utile per presentare una domanda.

Gli elettori registrati come elettori postali possono esprimere il proprio voto solo tramite posta e non possono recarsi presso un seggio elettorale.

5.2 Lista degli elettori speciali

Le autorità competenti stilano inoltre delle liste di elettori speciali che comprendono gli elettori affetti da malattie o con disabilità che impediscono loro di recarsi al seggio elettorale per votare e che vivono in ospedali, case di cura, strutture di salute mentale o istituzioni simili che desiderano votare in queste sedi. La richiesta effettuata per la prima volta, deve essere accompagnata da un certificato di un medico iscritto all'ordine (ad esempio un medico di base).

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento, una volta che l'elettore abbia i requisiti per essere iscritto nelle liste degli elettori speciali; tuttavia, il termine ultimo per la ricezione delle richieste di voto speciale in relazione a un evento elettorale specifico è il seguente:

- due giorni dopo la data di scioglimento della camera (Dáil) in caso di elezioni generali;

- due giorni dopo l'emissione dell'ordine di scrutinio nel caso di elezioni parziali della camera;
- in caso di elezioni presidenziali, europee o amministrative o di referendum, la richiesta deve pervenire all'autorità di registrazione almeno ventidue giorni prima del giorno delle votazioni (escluse le domeniche, il venerdì santo e i giorni festivi).

Nel caso in cui la domanda venga ricevuta dopo tale termine, non avrà alcun effetto per la consultazione elettorale in questione.

Non appena possibile dopo che è stata fissata la data di un'elezione, l'Ufficiale dello Stato Civile è tenuto a comunicare pubblicamente le date ultime per la ricezione di un ricorso in relazione a quel particolare evento elettorale; nel caso di voto per corrispondenza o voto speciale, ciò non avverrà meno di 2 giorni dopo l'ultimo giorno utile per presentare una domanda.

Gli elettori iscritti nell'elenco speciale votano presso l'ospedale, la casa di cura, la struttura di salute mentale o un'istituzione analoga in cui risiedono, apponendo un segno su una scheda elettorale consegnata loro da un presidente speciale accompagnato da un funzionario di Garda.

Un opuscolo separato di questa serie contiene informazioni per gli elettori disabili.

6. Lista degli elettori in attesa

Le autorità di registrazione sono tenute a gestire e mantenere un elenco degli elettori in attesa di registrazione per consentire la pre-registrazione dei giovani di 16 e 17 anni. Un elettore in attesa di registrazione è una persona che ha compiuto 16 anni ma non ne ha ancora compiuti 18 al momento della presentazione della domanda e che, a parte l'età, soddisfa le condizioni di registrazione di cui al paragrafo 2 del presente opuscolo.

Gli elettori in attesa vengono quindi inseriti nel registro a partire dal compimento del 18° anno di età. Nel caso in cui vengano indette elezioni, le persone incluse nella lista degli elettori pendenti saranno incluse nel registro degli elettori in vigore per quelle elezioni anche se compiono 18 anni il giorno delle votazioni.

L'elenco degli elettori in attesa non fa parte del registro e non è disponibile per la consultazione.

7. Disponibilità e utilizzo del registro degli elettori

Il registro elettorale contiene il nome, l'indirizzo e il diritto di voto degli elettori.

Inoltre, rileva se si dispone di un sistema di voto per corrispondenza o speciale.

Le informazioni contenute nel registro degli elettori possono essere utilizzate solo per scopi elettorali o per altri scopi previsti dalla legge e chiunque abusi, o provochi o permetta l'abuso del registro, verrà ritenuto colpevole di un reato.

7.1 Ispezione del registro degli elettori

Chiunque può consultare il registro, per scopi legati alla registrazione degli elettori, durante l'orario d'ufficio presso gli uffici dell'autorità locale o in un altro luogo che l'autorità locale consideri appropriato, tra cui biblioteche o uffici postali.

Eventuali errori o omissioni nel registro devono essere immediatamente portati all'attenzione dell'autorità di registrazione competente.

Nel caso in cui:

- all'atto dell'ispezione del registro degli elettori, si abbiano ragionevoli motivi per farlo, oppure
- per conoscenza personale (ad esempio la morte di un familiare)

si ritenga che le informazioni contenute nel registro siano inesatte in relazione a una voce non appropriata, e sia quindi possibile presentare all'autorità competente una richiesta di modifica da parte di terze parti. Il relativo modulo può essere scaricato dal sito www.checktheregister.ie o richiesto all'autorità competente.

Le autorità competenti sono tenute a prendere in considerazione tutte le richieste relative al registro e a prendere una decisione sull'eventuale azione da intraprendere. L'autorità competente è tenuta a informare il richiedente e qualsiasi altra persona che possa essere interessata dalla sua decisione in merito alla procedura da seguire. L'interessato avrà il diritto di appellarsi alla decisione dell'ufficiale di stato civile della contea. Le autorità competenti sono tenute a preparare per l'ispezione un elenco delle richieste di risarcimento ricevute nel mese precedente.

7.2 Copie del registro degli elettori

Le copie del registro vengono fornite gratuitamente ai rappresentanti pubblici eletti e ai candidati alle elezioni, che possono utilizzarle a fini elettorali.

Una copia del registro, o estratti, può essere acquistata presso l'autorità competente dietro pagamento di un supplemento che non superi il costo ragionevole della fornitura di tale copia.

8. Elettori anonimi

La Riforma elettorale del 2022 ha modificato le leggi elettorali e ha stabilito che nel caso in cui una persona tema che la sua sicurezza o quella di un membro del suo nucleo familiare sia a rischio qualora il suo nome e il suo indirizzo vengano pubblicati, può chiedere di essere un elettore anonimo e votare per corrispondenza. Il modulo di richiesta è disponibile sul sito www.checktheregister.ie e presso l'autorità locale e richiede alcuni documenti di supporto o certificazioni. Le informazioni rimarranno disponibili per il personale dell'autorità competente e per coloro che amministrano i voti per corrispondenza, ma non appariranno nel registro disponibile per la consultazione pubblica.

La richiesta di registrazione come elettore anonimo può essere accompagnata da:

- Documentazione come:
 - La copia di un provvedimento di sicurezza, di un ordine restrittivo, di un ordine restrittivo urgente o di un ordine di blocco di emergenza o di un ordine di protezione emesso ai sensi della Domestic Violence Act 2018;
 - una copia di un ordine restrittivo ai sensi della Legge sui reati non fatali Persons Act 1997; oppure
 - un ordine relativo a molestie concesso ai sensi del Criminal Law (Sexual Offences) Act 2017.

Oppure

- La dichiarazione di una persona qualificata
 - un membro della Polizia Garda Síochána (con il grado di sovrintendente o superiore); oppure
 - un medico iscritto all'ordine, ad esempio un medico generico (GP).

Nella dichiarazione si sostiene che, a loro avviso, la vostra sicurezza o quella di un membro del vostro nucleo familiare sarebbe a rischio nel caso in cui il registro elettorale pubblico o reso disponibile per la consultazione pubblica contenesse il vostro nome e indirizzo.

9. Leggi in materia di registrazione

Le informazioni contenute nel presente opuscolo non intendono essere una dichiarazione definitiva di legge in materia di registrazione degli elettori. La legge che regola la registrazione degli elettori è contenuta principalmente nelle seguenti disposizioni di legge, e successive modifiche:

- La Parte II e il Secondo Allegato della Electoral Act 1992;
- Parte VII e sezione 76 dell'Electoral Act 1997;
- Parte III della Electoral Reform Act 2022.

Tali atti sono disponibili presso l'Ufficio Pubblicazioni Governative dei Lavori Pubblici, Jonathan Swift Street, Trim, Meath. Possono inoltre essere scaricati dal sito web della camera all'indirizzo www.oireachtas.ie

10. Altri opuscoli

Altri opuscoli disponibili in questa serie sul sito del Ministero (www.gov.ie/housing) sono i seguenti:

- How the President is Elected (Modalità di elezione del presidente)
- The Referendum in Ireland (Il Referendum in Irlanda)
- How the Dáil (Lower House of Parliament) is Elected (Modalità di elezione della Camera dei Deputati)
- How the Seanad (Senate/Upper House of Parliament) is Elected (Modalità di elezione del Senato/)
- Parlamento europeo: How Ireland's MEPs are Elected (Modalità di elezione dei membri del parlamento europeo irlandesi)
- How Members of Local Authorities are Elected (Modalità di elezione dei membri delle autorità locali)
- Information for Voters with Disabilities (Informazioni per elettori disabili)

gov.ie/housing

Dipartimento per l'edilizia abitativa, l'amministrazione locale e
il patrimonio culturale



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland